



# COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 35 del Reg.

Data della deliberazione 29.06.2020

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **19.14** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, sala "**Giacinto Franco**" sita in Augusta, Via Roma, a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo pec di ciascun Consigliere, con la presidenza della Signora Sarah Marturana, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Avv. Lucia Cipriano.

### Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	ALOTA MARIO	X	16	LISITANO FRANCESCO	X
2	AVIELLO SALVATORE	X	17	MARTURANA SARAH	X
3	BENEVENTANO DEL BOSCO ALFREDO	X	18	MAURO GIUSEPPA	X
4	BLANCO SALVATORE	X	19	MELI VITTORIO	X
5	CANIGIULA VINCENZO	X	20	NICIFORO MARCO	X
6	CARUSO MAURO	X	21	PASQUA ANGELO	X
7	CASOLE GIACOMO	X	22	PATTI GIOVANNI	X
8	DANIELI SILVANA	X	23	PULVIRENTI GIUSEPPE	X
9	DI MARE GIUSEPPE	X	24	RANNO LETIZIA	X
10	d'ONOFRIO GIOVANNA	X	25	RUSSO MARILENA	X
11	ERRANTE SALVATORE	X	26	SCHERMI GIUSEPPE	X
12	ESPOSITO ORAZIO	X	27	TORIELLO MANUELA	X
13	FAZIO VANESSA	X	28	TRIBERIO GIANCARLO	X
14	FICHERA LUCIA	X	29	TRIBULATO BIAGIO	X
15	GAGLIOTTI GIOVANNA	X	30	TRINGALI FRANCESCA	X

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- o Di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge.
- o Di non approvare la proposta entro riportata.
- o Dichiarare di approvare la proposta entro riportata, con emendamenti. Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità.
- o Come risulta dal verbale di seduta allegato.



## Proposta delibera n. 14 del 25/05/2020

### Settore Economico Finanziario

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.

Il responsabile Finanziario

Premesso

- Che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- Che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, inoltre, il comma 740 della medesima legge ha confermato i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- Che l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato

- Che ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.L. n.18 del 17/03/2020, così come modificato dal comma 1, art. 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;
- Che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- Che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";



Preso atto


- Che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
- Che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

### **Propone al Consiglio Comunale**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", composto da n°26 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con votazione separata, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Il Responsabile Economico Finanziario

Dott. Angelo Carpanzano



**Parere di regolarità tecnica:** sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità della normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

Augusta, 25/05/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Angelo CARPANZANO)

Dott. Angelo Carpanzano



**Parere di regolarità contabile:** si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

Augusta, 25/05/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Carpanzano



# Comune di AUGUSTA

## Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 34065  
04/06/2020

Al Responsabile del Settore III

Al Segretario Comunale

Al Presidente del Consiglio

Inviata mezzo pec

[protocollocomunediaugusta@pointpec.it](mailto:protocollocomunediaugusta@pointpec.it)

Verbale 7, 8 e 9 relativi:

7 *Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU* ✓

8 *Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI*

9 *Differimento acconto IMU 2020* ✍

Con la presente, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di codesto Spett.le Ente, trasmetto copia del parere cui in oggetto firmato digitalmente.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

Castell'Umberto, 04/06/2020

Per il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente

Dottorssa *Felicia Calamunci Chianisi*

# COMUNE DI AUGUSTA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 07 del 03/06/2020

In data 03 giugno 2020, in modalità telematica, stante le vigenti restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in atto, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone :

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi	Presidente
Dott. Nicolò Mauro Gagliardo	Componente
Dott. Ignazio Napoli	Componente

*OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.*

Premesso che,

in data 27/05/2020 è pervenuta richiesta di parere ai sensi dell'art.239 del TUEL

n .267/2000 chiedendo a questo organo di controllo di rendere parere.

Vista la proposta di delibera per il C.C. del 25/05/2020 n.14 del Settore Economico Finanziario avente ad oggetto approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU, ai sensi dell'art.1, commi 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n.160, è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Visto l'art.239 punto 7 del TUEL, in base al quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazioni di tributi locali;

Visto il regolamento predisposto Imposta Municipale Propria (IMU) così come previsto dall'art.1 , commi 739 al 783 della Legge 160/2019 composto da 26 articoli suddiviso in Titoli; Titolo I presupposto, soggetti ed oggetto dell'imposta; Titolo II definizioni e base imponibile dell'imposta; Titolo III esenzioni e riduzioni; Titolo IV versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso; Titolo V disposizioni finali e transitorie;

Visto l'ordinamento EE LL vigente in Sicilia;



Rilevato che sulla predetta proposta è stato espresso il parere di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del Responsabile del III settore Area finanziaria (Carpanzano Angelo);

ESPRIME

Parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione in oggetto “*Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU* “ che entrerà in vigore dal 01/ 01 2020.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi .....

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo .....

Dott. Ignazio Napoli .....



## Punto n. 2 - Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Andiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno "Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, Imposta Municipale Unica". Rientra in aula il consigliere Schermi alle ore 19:32. Allora signori, prego silenzio in aula. Proposta di delibera numero 14 del 25 maggio 2020 settore economico-finanziario, il settore proponente, oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU". Questo atto viene proposto dal responsabile economico-finanziario, dottor Angelo Carpanzano che abbiamo qui presente. Ha un parere positivo di regolarità tecnica e contabile e un successivo parere positivo dall'organo contabile dei revisori dei conti qui presenti in aula, che ringrazio per la presenza. -Scusate, cosa sta succedendo? Sì, sì, sì, sì, va bene- Siamo in discussione, non vi preoccupate, può prendere posto tranquillamente, non c'è problema. Allora, prego signori, lascio la parola al responsabile dottore Carpanzano per illustrare l'argomento di che trattasi, relativamente al Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria. Si può sedere qui.

**Il Dirigente Carpanzano:** Pronto. L'elaborazione di questo... buonasera a tutti intanto, la presentazione di questo Regolamento IMU è dovuta alla Legge Finanziaria 162 del 2019 che ha abrogato l'IMU... che ha abrogato l'Imposta Unica Comunale, la IUC. (confusione di voci)

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Prego consiglieri, fate silenzio perché non capiamo niente.

**Il Dirigente Carpanzano:** Stavo dicendo, perché chiaramente la Legge Finanziaria ha abrogato la IUC pertanto è stato necessario rielaborare il Regolamento sull'IMU. Il Ministero, il MEF con propria circolare ha detto che in effetti si tratta di un, diciamo così, nuovo tributo che è in continuità con il precedente. Pertanto diciamo che la struttura portante di questo regolamento è disciplinata dalla Legge 201 del 2011. In effetti abbiamo fatto un Regolamento che è uguale al precedente, in un certo senso, con le modifiche che sono avvenute nel corso del tempo. Nella circolare, parlando di continuità, la continuità la possiamo intendere anche come una evoluzione. Pertanto, a questo Regolamento e a questa disciplina -quindi anche alla disciplina prevista dalla Legge 162 del 2019- si applicano anche i cosiddetti, diciamo così, la giurisprudenza che è venuta a crearsi nel corso degli anni. Diciamo che il Regolamento è molto semplice, rispecchia più o meno quello che c'era prima. Se c'è qualche dubbio, qualche problema sono a disposizione, grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie a lei. Su questo regolamento c'è un emendamento? Tre sono? Presentati dal consigliere Caruso. Vuole la parola così li spiega e i colleghi possono seguire? Prego, consigliere Caruso. (per circa un minuto il presidente parla con l'ufficio, probabilmente di altri emendamenti) Ora poi lascio la parola al consigliere Schermi, un attimo solo. Allora io il suo emendamento protocollato non ce l'ho agli atti, quindi se me lo descrive un attimo e mi dice quando lo ha inviato lo possiamo eventualmente inserire. Aspetti un attimo allora consigliere Caruso, diamo la parola al consigliere Schermi così lo chiarisce e poi do la parola a lei dopo, prego consigliere Schermi.

**Il Consigliere Schermi:** Grazie. È un emendamento trasmesso l'11 giugno. Probabilmente, ma posso solo intuire quindi supporre, poiché questi punti sono stati rinviati ad una successiva seduta, cioè quella odierna ma li avremmo dovuti discutere prima, questi emendamenti che io avevo presentato per la precedente sessione di consiglio comunale oggi non sono stati riportati. Però l'emendamento, ripeto, è dell'11 giugno inviato via PEC e recita "Come da impegni presi in commissione bilancio odierna trasmetto emendamento". L'emendamento è molto semplice nella sua natura perché tratta solamente un articolo ed è l'articolo 21 comma 6 "riempire il campo con il seguente testo: se l'omissione..." vabbè, innanzitutto l'articolo 21 riguarda sanzioni per ritardate risposte a richieste di integrazione da parte dell'ente, quindi del Comune. Ne avevamo, appunto, discusso in commissione ed eravamo rimasti che se qualcuno voleva fare una proposta meno aggressiva, meno sanzionatoria per il cittadino, allora l'avrebbe potuta fare. Quindi io scrivo: "Se l'omissione o l'errore -del cittadino inteso- attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare

*l* *u*

dell'imposta e/o qualora l'omissione o l'errore risultino giustificabili, ai sensi dell'articolo 10 della Legge del 27/7/2000 numero 212 in tema di Statuto del contribuente, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4". Quindi stiamo parlando semplicemente di inserire un comma che dica se gli errori non attengono la natura dell'imposta o sono giustificabili ai sensi dello Statuto del contribuente, (pertanto) non accaniamoci nei confronti del cittadino che risponde tardivamente. Questo in estrema sintesi. Mi sembra una proposta ragionevole e accoglibile da parte di tutti.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Le do la parola, prego dottore Carpanzano.

**Il Dirigente Carpanzano:** Allora, da quello che io ricordo in sede di commissione quello che ha detto il consigliere Schermi è legittimamente impeccabile, perché rispecchia lo Statuto dei diritti del contribuente e quella che è l'evoluzione giurisprudenziale in tema di sanzioni amministrative. Per cui l'ufficio è... il fatto che si metta, secondo me, è un dato in più perché magari i cittadini possono essere più consapevoli. Quindi a mio avviso c'è un parere tecnico e contabile positivo, come ho anticipato in commissione. Grazie.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Allora, ho chiesto per le vie brevi all'ufficio di presidenza di verificare questo emendamento che non risulta agli atti. Tra l'altro anche questa mattina ce n'era un altro che non ci risultava trasmesso alla presidenza, perché dal protocollo l'hanno smistato male. Quindi se lei ne ha una copia l'acquistiamo subito e bypassiamo, altrimenti devo aspettare che il signor Consoli veda dal protocollo. Perché ad oggi ha controllato e non c'era. Se vuole posso acquisirlo, solo che non abbiamo la stampante qui. Quindi lo riscrive magari se è piccolino in un foglio- le do il foglio così lo riscrive- tanto e pacifico che l'ha trasmesso e poi capiamo a chi è stato girato, come l'altro sicuro. Sì, sì, no per carità! Lo vuole riscrivere così rimane agli atti e facciamo il parere? Le diamo un parere. Sì, sì, va bene, va bene. Allora, oggi ce n'era un altro che abbiamo visto che è stato smistato all'ufficio tributi e a noi no, quindi per questo non arrivava. Va bene, sì, sì, no, tranquillo. Nel frattempo do la parola anche al consigliere Caruso che presenta i suoi tre emendamenti. Prego.

**Il Consigliere Caruso:** Grazie presidente. Più che emendamenti sono dei refusi che abbiamo trovato nel Regolamento in fase di commissione e "fallo io, fallo tu" stavamo rischiando di non farlo nessuno e quindi li ho preparati e li ho presentati. L'emendamento 1 articolo 21.4 va eliminata la frase "questo periodo è facoltativo per il Comune" perché è lampante che era una nota d'ufficio che era rimasta lì. Per l'emendamento numero 2, sempre articolo 21, eliminare il punto 6. Anche questo l'abbiamo verificato ed era un appunto da parte dell'ufficio. Al punto 25.3 questo invece è più importante perché c'è un refuso "sostituire euro 15 con euro 12" perché effettivamente riferito al minimo diciamo importo minimo che non deve essere pagato nel caso in cui il tributo non superi €12. Se non superi i 12 euro non va pagato. Siccome già nella prima parte c'era €12 era stato riportato non corretto- €15 -successivamente. Questi sono i tre emendamenti.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** Allora, i se ci sono colleghi che sono subentrati e ora non hanno firmato la presenza lì c'è il foglio. Nel frattempo comunico che alle ore 19:33 è entrato il consigliere Triberio, alle 19:34 è uscito dall'aula momentaneamente il consigliere Meli, alle 19:38 è entrata in aula la consigliera Toriello, alle 19:44 è entrato in aula il consigliere Niciforo, ok? Quindi così noi ad oggi abbiamo tre emendamenti che ha poc'anzi illustrato il consigliere Caruso e un altro emendamento che è quello del consigliere Schermi, va bene. -No, no, ho visto l'ha presentato via protocollo l'11 giugno- Allora signori se non ci sono interventi sul Regolamento, ma insomma vi sta bene così, possiamo anche parlare degli emendamenti e votare gli emendamenti e poi il Regolamento. Volete leggere quello suo? Però non possiamo rimanere, diciamo così, fermi. Allora aspetti un attimo, lo sta scrivendo. Allora nel frattempo, visto questo tempo morto, la commissione consiliare finanze e bilancio con il verbale numero 5 dell'11 giugno 2020 si è riunita in prima convocazione per trattare proprio questo Regolamento per l'applicazione della nuova IMU. -Sì, sì- E questo dicevo poc'anzi, a noi non è arrivato all'ufficio di presidenza. Oggi ci siamo accorti di un altro emendamento che il protocollo generale ha smistato all'ufficio tributi e non a noi, quindi

quando ha chiamato il consigliere l'abbiamo recuperato tramite il protocollo generale che aveva sbagliato la trasmissione. Quindi ora anche, perché non sapevo di questo emendamento. -Sì, sì va bene- Allora signori, qual è il problema? Ditemi, ci sono problemi? (voce fuori microfono) In che senso? Cosa? Neanche io! Sì, ma non è un errore del consigliere perché il consigliere l'ha trasmesso correttamente, è un errore del protocollo che ha smistato male gli atti. (voce fuori microfono) E quindi? Ma il fatto che non esista non significa che non sia valido, sono due cose diverse. Se poi volete 2 minuti per controllarlo, ma non mi sembra corretto che insomma... non è colpa del consigliere. (voce fuori microfono del consigliere Schermi) Sul Regolamento? Sul Regolamento sì, perché non rientra nei 10 giorni del Regolamento di contabilità. Vuole la penna? Qui, guardi qua. Quindi anche in questo momento si possono presentare emendamenti in questo Regolamento -da Regolamento del consiglio comunale- perché questo non è una propedeutica al Bilancio e quindi non ha l'esclusione dei 10 giorni. Certo, no, no, no, è giusto, giusto. Sì, sì, sì. Collega, le rispondo che questo Regolamento... in questo Regolamento si possono proporre emendamenti anche in aula, perché non è una propedeutica al Bilancio. Quindi anche volendo lui (il consigliere Schermi) avrebbe potuto presentarlo anche ora. Allora, intanto vi faccio una foto e ve lo vedete subito, ve la trasmetto a tutti i consiglieri e ai revisori, se avete bisogno di tempo potete fare tranquillamente. Ditemi voi. Ah, sì, sì, sì. Bravo, perfetto, perfetto! Allora, Carpanzano ha espresso parere favorevole. Allora io lo leggo: "lo sottoscritto consigliere comunale dottor Giuseppe Schermi, anche nella qualità di portavoce comunale del collettivo spontaneo DIEM 25 Augusta 1 DSC, presenta il seguente emendamento: all'articolo 21 "Sanzioni" comma 6 riempire il campo con il seguente testo "se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta e/o qualora l'omissione o l'errore risultino giustificabili, ai sensi dell'articolo 10 della Legge del 27 luglio 2000 numero 212 in tema di Statuto del contribuente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 4"" che è il precedente comma. Il parere favorevole del dottore Carpanzano. Revisori, vi giro questo emendamento. Ok. L'altro ce l'avete, quello di Caruso, giusto? Perché ve l'abbiamo trasmesso. Movimento 5 Stelle. Questo no? Ah, questo l'ha presentato lui stamattina. Qua c'è ora in aula, quindi questo ve lo devo dare. Perché possono presentarli anche in aula, solo in questo Regolamento. Nel frattempo su questo argomento, allora: "Il presidente legge la proposta di deliberazione numero 14- parlo della quinta commissione consiliare- alla fine della lettura della proposta interviene il consigliere Caruso il quale, avendo attenzionato il Regolamento e che lo stesso non fa altro che riportare quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si potrebbe evitare di procedere nella intera lettura. A tal proposito chiede come mai al comma 3 dell'articolo 25 è stato riportato l'importo di 15 anziché 12. Il dottore Carpanzano fa presente che l'importo corretto è 12 e si tratta di un refuso che si provvede a rettificare". Così ha fatto, perché poi ha presentato una nota dove ha specificato. "Alle ore 11:43 è presente il presidente del consiglio, prende la parola il consigliere Schermi il quale, preso atto della facoltà prevista dalla legge, propone di cancellare l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 21 considerato troppo eccessivo e a carico del contribuente. Interviene il dottor Carpanzano comunicando di cassare il comma 6- quindi diciamo che è anche l'emendamento che lei ha proposto- dello stesso articolo 21 in quanto trattasi di refuso. I presenti dibattono a lungo la trattazione dell'articolo 21 e alla fine la commissione si riserva di valutare in consiglio comunale la superiore proposta del consigliere Schermi. A questo punto il presidente, dopo aver letto il parere dei revisori sulla proposta, chiede ai presenti se ci sono ulteriori domande. Alla risposta negativa comunica che si passerà alla votazione della proposta di deliberazione del consiglio comunale numero 14/2020 nella sua interezza. La commissione si esprime con Tringali favorevole, Danieli favorevole, Russo favorevole, Caruso favorevole, Schermi astenuto ma con parere favorevole con la modifica proposta". Questo è proprio la parte della commissione dell'argomento che trattiamo. Grazie. Allora su questo abbiamo, quindi parlo dell'emendamento proposto dal consigliere Schermi che abbiamo letto prima, abbiamo un parere favorevole del dottore Carpanzano e il collegio dei revisori, visto l'emendamento, esprime parere favorevole e quindi l'abbiamo acquisito agli atti e firmato. (voce fuori microfono) Come? L'ha girato a me? Ok, ve lo giro subito così lo potete leggere. Va bene. Ora aspettiamo, invece, quello del consigliere Caruso dove c'erano tre emendamenti. (voce fuori microfono) Sì, sì, l'ho girato lo potete leggere. Il foglio delle firme chi ce l'ha? Ah, qua! Manca qualcuno nel frattempo? È rientrato il

consigliere Meli a che ora? 19:55 rientra Meli. Sono usciti dall'aula alle 19:46 Niciforo, Errante, Lisitano, perfetto, grazie. Allora, abbiamo detto alle ore 19:55 rientra in aula il consigliere Meli, alle 19:46 invece sono usciti momentaneamente dall'aula i consiglieri Niciforo, Errante e Lisitano. Signori, abbiamo acquisito anche il secondo parere ai tre emendamenti del consigliere Caruso. Abbiamo un parere tecnico e contabile favorevole del dottore Carpanzano e i revisori, visti gli emendamenti presentati, visto il parere di regolarità tecnica e contabile, il collegio esprime parere favorevole. Allora, a questo punto se non ci sono altri interventi, colleghi, in merito a questo punto io direi di procedere alla votazione degli emendamenti partendo da quello del consigliere Schermi, ok? Se l'avete letto, va bene? L'ho letto prima, sì, sì, l'ho letto proprio prima. (voce fuori microfono della consigliera Danieli) sì, sì è messa tra virgolette proprio la normativa "se l'omissione o l'errore attengono elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta e/o qualora l'omissione o l'errore risultino giustificabili, ai sensi dell'articolo 10 della Legge del 27 luglio 2000 numero 212 in tema di Statuto del contribuente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 4" va bene? Ok. Allora, a questo punto colleghi, i presenti in aula... andiamo a votare l'emendamento proposto dal consigliere Schermi. Chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i consiglieri presenti votano favorevolmente, si astiene la consigliera Fichera. L'emendamento passa. Poi andiamo invece a quello di Caruso. -Scusate un attimo una penna qua, ok. Approvato, perfetto- Ora invece andiamo all'emendamento del consigliere Caruso, il primo emendamento articolo 21.4 eliminare la frase "quest'ultimo periodo è facoltativo per il Comune". Chi vota favorevole rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente. Approvato. Emendamento numero 2 -emendamento c'è scritto- allora, l'articolo 21 "eliminare il punto 6". Chi vota favorevole rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente. L'emendamento viene approvato. Scusate, tutti i presenti in aula voto favorevolmente ad eccezione... (il consigliere Schermi, fuori microfono, precisa che eliminando il punto 6 automaticamente anche il suo emendamento, che tra l'altro è stato approvato pochi minuti prima, viene eliminato) dice, cosa abbiamo concluso? Lo so questo. (voce fuori microfono del consigliere Caruso) Sì, però abbiamo approvato prima quello, così eliminate anche quello suo, ha ragione! Eliminate anche quello suo. O lo ritira oppure va ad annullare quello suo, certo. Perché la prima votazione era quella sua. Che dobbiamo fare? Siamo in votazione ditemelo subito. Certo, o lo ritira o si boccia, non ha senso appunto! Che dobbiamo fare? Siete ancora in tempo perché ancora non si è chiusa la votazione. Sì, qua è specificato capito? Va bene dai, perfetto, lo ritira. No, non incide perché poi c'è la modifica... No, siamo già in votazione. (voce fuori microfono) Sì, sì, aspetti deve prendere il microfono perché così rimane a verbale. Lo prenda qua, lo prenda qua, l'accendo. prego presidente.

**Il Presidente dei Revisori:** Allora, io ho dato un'interpretazione. "Eliminare il punto 6", siccome c'era scritto "facoltativo", una volta che veniva inserito l'articolo del consigliere per me l'articolo 6 diventava quello e il discorso che lui eliminava significava quel discorso "facoltativo", io così l'ho inteso. Ecco, io così l'ho inteso. Cioè, io ho capito così, in questo senso ho interpretato perché sennò non ha giustamente senso.

**Il Presidente del Consiglio Comunale:** E allora lasciamo così a questo punto, visto che è stato chiarito. (voci fuori microfono) Va bene, ok. Sì, sì, soltanto la parte emendata dal consigliere Schermi. Se è chiaro questo passaggio, va bene. Sì, sì, sì, sono d'accordo, perfetto. Allora a questo punto lo possiamo votare non c'è bisogno di ritirarlo. Va bene. Allora chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti votano favorevolmente ad eccezione dei consiglieri Canigiula, D'Onofrio e Triberio che si astengono. L'emendamento viene approvato. Allora, andiamo ora al numero 3 articolo 25.3 "sostituire euro 15 con euro 12" quindi era l'inciso che abbiamo letto nel verbale, il refuso che aveva chiarito anche il dottore Carpanzano. Allora, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente. A questo punto vi chiedo di votare la proposta di delibera così emendata. Un attimo solo prendo il deliberato, quindi: "Propone al consiglio comunale punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5" chi vota favorevolmente i punti dall'1 al 5 così emendati rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i

presenti in aula votano favorevolmente. Ora andiamo a votare il punto 6, "Stante la necessità e l'urgenza di provvedere con votazione separata di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale 3 dicembre 1991 numero 44". Chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente. Pertanto, viene approvato da tutti i presenti in aula il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Chiudiamo quindi questo punto all'ordine del giorno e andiamo ad aprire il terzo punto.

1 2





Acquinti, u. Suba, u. l. 29.06.2020  
in Pres. d.  
fl. alla



Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio Comunale  
e, pc. Al Sindaco Comune di  
Augusta

Oggetto: Emendamenti alla proposta di Delibera n° 14 dell'25.05.2020.  
Regolamento per l'applicazione della nuova IMU

Il sottoscritto Consigliere Comunale Mauro Caruso Capogruppo consiliare  
Movimento 5 Stelle:

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Vista la Proposta n° 14 del 25.05.2020 - Regolamento per l'applicazione della nuova  
IMU

**Propone**

I seguenti emendamenti:

**EMENDAMENTO N. 1**

Art. 21 Punto 4: Eliminare la frase "Quest'ultimo periodo è facoltativo per il  
Comune"

Approvato il periodo  
fl. alla

**EMENDAMENTO N. 2**

Art. 21 : Eliminare il punto 6

NO

~~Approvato~~  
fl. alla

in Pres. d.  
fl. alla

CASSIOE  
A RITIRARE PROPR.


EMENDAMENTO N. 3

Art. 25 punto 3 sostituire "euro 15" con "euro 12"

Approvato  
c.d. n. del  
P. M.

Augusta, 29 Giugno 2020

IL CONSIGLIERE COMUNALE  
CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE  
Mauro Caruso




favore Te curvo  
e contabile

favorevole  
29/6/2020



Visti gli emendamenti presentati;  
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile  
Il Collegio, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori  
Col. & Chianini Felice  
  
29/06/2020

Approvato - U. P. ...  
for edab

lo sottoscritto consigliere comunale dott. GIUSEPPE SCHIERMI, anche nella  
qualità di portavoce comunale del collegio sportivo DIEMIS AUGUSTA 1  
DSC, presenta il seguente emendamento:

All' art. 21 - SANZIONI, comma 6: riempire il campo con il  
seguente testo:

" Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non indicati  
nell'ammontare dell'imposta e/o qualora l'omissione o  
l'errore risultino giustificabili ai sensi dell'art. 10 della legge  
del 27/7/2000 n. 212 in tema di Statuto del Contribuente,  
non si applicano le sanzioni di cui al comma 4. "

Il consigliere comunale




Francesco Formisano


29/6/2020 

Il Collegio dei Revisori

Visto l'emendamento esprimere

parere favorevole, 

  
29/6/2020




# COMUNE DI AUGUSTA

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC  
N. ~~35~~ DEL ~~29.06.2020~~

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.06.2020



# INDICE

## TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi

## TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Art. 6 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 9 - Riduzioni della base imponibile
- Art. 10 - Requisiti di fabbricati inagibili

## TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 11 - Esenzione di terreni agricoli
- Art. 12 - Esenzioni di altri immobili
- Art. 13 - Riduzioni per immobili locati a canone concordato

## TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

- Art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Art. 15 - Versamento dell'imposta
- Art. 16 - Dichiarazione IMU
- Art. 17 - Funzionario Responsabile IMU
- Art. 18 - Poteri del Comune
- Art. 19 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 20 - Interessi
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Riscossione coattiva
- Art. 23 - Somme di modesto ammontare
- Art. 24 - Contenzioso
- Art. 25 - Rimborsi e compensazioni

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento



## TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Augusta dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Augusta nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### Art. 3. Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Augusta, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

### Art. 4. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

*AM*



## TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

### Art. 5. Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
  - c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
  - d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  - e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.



## Art. 6 Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
  - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

## Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
  1. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
  2. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
  3. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
  4. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comune





utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

#### **Art. 8. Valore imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
4. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 5 comma 2.

#### **Art. 9. Riduzioni della base imponibile**

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
  - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  - b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
  - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.



## Art. 10. Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9 l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
  - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
  - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
  - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
  - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
  - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
  - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
  - a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
  - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in material di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, semprechè le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.



### TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

#### Art. 11. Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
  - c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### Art. 12. Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
    - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
    - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
    - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
    - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
    - h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Augusta, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statuari.
  2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
    - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
    - b) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
- Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di



3. interpretazione analogica.
4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

#### **Art. 13. Riduzioni per immobili locati a canone concordato**

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
  - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
  - b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
  - c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

### ***TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO***

#### **Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni**

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

#### **Art. 15. Versamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF



- alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
  4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
  5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 (dodici) annui.
  6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
  7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
    - effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
    - effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
    - effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;

#### **Art. 16. Dichiarazione IMU**

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
  - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
  - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificate;
  - d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

#### **Art. 17. Funzionario Responsabile IMU**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

#### **Art. 18. Poteri del Comune**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
  - a) inviare questionari al contribuente;



- b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
  - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
  - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
    - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 21, comma 4 del presente regolamento.
3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

#### **Art. 19. Attività di controllo e accertamento**

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale/regolamento generale delle entrate. *(facoltativo)*
6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.



## **Art. 20. Interessi**

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 21. Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta e/o qualora l'omissione o l'errore risultino giustificabili ai sensi dell'art. 10 della legge del 27/07/2000 n. 212 in tema di Statuto del Contribuente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

## **Art. 22. Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
  - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97
  - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

## **Art. 23. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00.

## **Art. 24. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.



## **Art. 25. Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, secondo le disposizioni del comma 164 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.
5. La compensazione è ammessa per le somme per le quali non è stata attivata la procedura coattiva e non può essere richiesta per regolarizzare annualità pregresse, in quanto le annualità non versate, in tutto od in parte, ricadono nell'inadempimento passibile di sanzione al 30%.

## ***TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

### **Art. 26. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL Resp. del III Settore – Economico Finanziario  
Dott. Angelo Carpanzano










Letto, approvato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Giovanni Patti



IL PRESIDENTE  
( Sarah Marturana )



IL Vice SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Lucia Cipriano



Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune [www.comunediaugusta.it](http://www.comunediaugusta.it), per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ..... a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li .....

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

X è divenuta esecutiva:  
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Augusta, li 29.06.2020

IL Vice SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Lucia Cipriano



UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore  
in data .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

COMUNE DI AUGUSTA

La sottoscritta Dott.ssa Dorotea GRASSO Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. .... pagine.

Si rilascia .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE